



Criteria e norme per il rilascio delle autorizzazioni commerciali

(ai sensi art. 14 L.R. n. 15/04)

Criteria per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e norme procedurali concernenti le domande relative alle medie strutture

ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 04.11.2005

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 26.04.2007

INDICE

Premessa.....	p.	1
Art. 1 – Oggetto e ambito territoriale	p.	2
Art. 2 – Limiti dimensionali riferite alle superfici di vendita e settori merceologici.....	p.	3
Art. 3 – Autorizzazioni.....	p.	4
Art. 4 – Registrazione dinamica dell'indice di equilibrio e relativo campo di applicazione.....	p.	5
Art. 5 – Norme procedurali	p.	6
Art. 6 – Comunicazioni.....	p.	7
Art. 7 – Priorità.....	p.	8
Art. 8 – Centro commerciale.....	p.	9
Art. 9 – Aggregazioni di esercizi commerciali, outlet ed esercizi di vicinato	p.	10
Art. 10 – Norma finale ed entrata in vigore.....	p.	11

Premessa

La legge regionale 13 agosto 2004 n. 15, in seguito definita L.R., prevede che i Comuni adottino un provvedimento per individuare i criteri per il rilascio di autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita sulla base dei seguenti principi (art. 14, comma 1 della L.R.):

- a) modernizzazione del sistema distributivo;*
- b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;*
- c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;*
- d) equilibrio delle diverse forme distributive;*
- e) tutela delle piccole e medie imprese commerciali.*
- f) Rapporto fra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato.*
- g) Priorità alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti.”*

Successivamente, la giunta regionale approvava dei criteri relativi a:

- 1- Individuazione dei parchi commerciali di cui all'art. 10 della L.R. 15/04 – DGR 670 del 04.03.05;
- 2- Rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato di cui all'art.14, comma 1 lettera I della L.R. 15/04 – DGR 496 del 18.02.2005.

Art. 1 - Oggetto e ambito territoriale

In attuazione alla L.R. 13 Agosto 2004, n.15, di seguito definita L.R, il Comune di Arsiero ha proceduto alla stesura dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e le norme procedurali per le medie strutture di vendita valevoli per l'intero territorio comunale come previsti, all'art. 14 comma 1 e comma 5, dalla L.R. e in conformità alle risultanze riportate nella relazione illustrativa che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 – Limiti dimensionali riferiti alla superficie di vendita e settori merceologici

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera A) della L.R.: i limiti dimensionali sono per gli esercizi di vicinato la superficie non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera B): per le medie strutture,

1. superficie oltre 150 mq e non superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, la programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:

- a) alimentare
- b) non alimentare generico
- c) non alimentare a grande fabbisogno di superficie
- d) misto.

Per settore alimentare si intende il settore comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e l'igiene della persona e della casa, esclusi articoli di profumeria.

Il settore non alimentare generico comprende tutti i prodotti non alimentari, ad eccezione dei prodotti di cui al successivo comma.

Il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: mobili, autoveicoli, legnami, materiali edili, nautica.

Per settore misto si intende il settore comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna della superficie di vendita tra le due merceologie è nella disponibilità del titolare dell'autorizzazione commerciale. L'operatore commerciale deve essere comunque in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 Marzo 1997, n. 59", di seguito definito decreto legislativo, per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari.

La programmazione regionale quantifica gli obiettivi di sviluppo per ciascun settore merceologico di cui al comma 4 ad esclusione del settore merceologico non alimentare a grande fabbisogno di superficie per il quale le strutture di vendita devono comunque rispettare i limiti dimensionali di cui ai commi 1, lettera c) e 2 dell'art. 7 della L.R..

L'esclusione dalla programmazione regionale di cui al comma 9 per gli esercizi con superficie di vendita superiore a 750 mq., che pongono in vendita prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a grande fabbisogno di superficie, si applica in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) detti esercizi non siano ubicati all'interno di centri commerciali o parchi commerciali come definiti dagli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1;
- b) detti esercizi non pongano in vendita anche prodotti appartenenti ai settori merceologici di cui alle lettere a), b) e d) del comma 4.

I titolari di autorizzazione commerciale di grande struttura di vendita rilasciata ai sensi della precedente normativa per il settore non alimentare che cedono o conferiscono il titolo autorizzatorio a terzi non possono ottenere un'autorizzazione commerciale per il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie per il periodo di validità degli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B della legge regionale.

Ai sensi art. 8, comma 4 della Lr., è vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, fatta eccezione per i seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature, e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carta da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per edilizia;
- l) legnami.

Art. 3 - Autorizzazioni

Ai sensi art. 14, comma 6 della L.R., l'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, l'ampliamento della superficie di medie strutture sono subordinati al rilascio di una autorizzazione comunale che rispetti la programmazione regionale e risponda ai seguenti criteri, per le ragioni riportate nella relazione, che fa parte integrante dei presenti criteri:

a) Aperture

Settore	Limiti di superficie	Collocazione ammessa	
Alimentare e misto	Max 400 mq nei limiti di disponibilità degli indici di equilibrio come sotto riportati e previsto dall'art. 4.	Z.T.O. A, B, C1, C2 e D2 a specifica destinazione commerciale	Esclusa Z.T.O. D2/02 Via Cartiera di Mezzo.
Non Alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie	Max. 1000 mq	Z.T.O. A, B, C1, C2, D1 e D2	Esclusa Z.T.O. D2/02 Via Cartiera di Mezzo.

Le nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie **superiore a mq 1000** (art. 17, comma 1, lettera d) esclusivamente per il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie di vendita potranno essere concesse nei limiti di disponibilità desumibili dagli indici di equilibrio calcolato, alla data di adozione dei presenti criteri, al punto 2.2.1 della relazione che fa parte integrante dei presenti criteri e riportato di seguito:

$$I_A = \frac{\text{sommatoria superfici di vendita di esercizi di vicinato settore alimentare}}{\text{sommatoria superfici di vendita di medie e grandi strutture di vendita settore alimentare}} = \frac{978}{450} = 2,17$$

$$I_{NA} = \frac{\text{sommatoria superfici di vendita di esercizi di vicinato non alimentare}}{\text{sommatoria superfici di vendita di medie e grandi strutture di vendita non alimentare}} = \frac{1.788}{584} = 3,06$$

Tale indice dovrà essere continuamente aggiornato come previsto dal successivo art. 4 dei presenti criteri. Quest'ultime strutture dovranno espressamente previste dagli strumenti urbanistici e localizzate nelle Z.T.O. di tipo D di completamento e di nuova espansione. E' esclusa la ZTO D2 di Via Cartiera di Mezzo in quanto destinata alla realizzazione di standard e servizi direzionali connessi all'attività produttiva D1/3.)

b) Trasferimenti

È possibile il trasferimento di sede dell'esercizio commerciale all'interno del territorio comunale. Non rientra nel trasferimento lo spostamento di un esercizio commerciale all'interno di un parco o centro commerciale.

c) Mutamenti settori merceologici

Le medie strutture possono mutare i settori merceologici nel rispetto della superficie massima di vendita di 1000 mq., ad eccezione dei settori non alimentare generico, non alimentare a grande fabbisogno di superficie e misto che non potranno mutare in settore alimentare per esercizi con superficie superiore a 400 mq.

d) Ampliamento superficie di vendita

È consentito l'ampliamento delle medie strutture del settore non alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie fino ad un massimo di 1000 mq di superficie di vendita nelle Z.T.O. di tipo A, B, C1, C2 e D1 e D2.

E' consentito l'ampliamento delle medie strutture di vendita del settore alimentare e misto fino ad una superficie massima di 400 mq nelle Z.T.O. di tipo A, B, C1, C2 e D2 a specifica destinazione commerciale. (E' esclusa la Z.T.O. D2/02 di Via Cartiera di Mezzo).

e) Concentrazioni

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), la concentrazione è la riunione in una nuova struttura di vendita di medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune, di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda.

Ai sensi art. 14 comma 7, le medie strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'art. 7, comma 1, lettera b), o essere oggetto di concentrazione tra loro entro i medesimi limiti, purchè la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.

f) Accorpamenti.

Ai sensi dell'art. 8, comma1, lettera b) l'accorpamento è l'ampliamento della superficie di media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita e anche esercizi di vicinato sempre che tali esercizi siano preesistenti, operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda purchè rientranti nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente delle medie e delle grandi strutture di vendita. Con riferimento a queste strutture, occorre verificare la disponibilità delle superfici previste dagli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato "B" alla legge regionale (art. 8, comma 1, lettera b), secondo capoverso).

Con particolare riferimento alle medie strutture di vendita, si fa presente che il rilascio dell'autorizzazione all'accorpamento di esercizi di vicinato a medie strutture di vendita è subordinato alla verifica del parametro di densità previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera h) della legge regionale, nei casi richiamati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 18 febbraio 2005 (punto 2.7.4 circolare esplicativa).

g) Vincoli

Le nuove aperture sono vincolate all'area commerciale di primo insediamento per un periodo minimo di anni 3.

Le aggregazioni di cui all'art. 14, comma 12, della legge regionale devono rispettare fra di loro una distanza minima di 400 mt. che va misurata in line d'aria con riferimento al perimetro esterno dei rispettivi lotti d'insediamento.

Art. 4 - Registrazione dinamica dell'indice di equilibrio e relativo campo di applicazione

Le variazioni che intervengono nella rete commerciale, vanno registrate presso l'ufficio comunale competente e recepite mediante determinazione del Responsabile del Settore.

Conseguentemente va ricalcolato l'indice con riferimento a ciascun settore merceologico così come riportato al punto 2.2.1 della relazione allegata ai presenti criteri.

Conformemente all'allegato "A" alla DGR n. 496 del 18/02/05, la verifica dell'indice è necessaria nelle seguenti fattispecie:

1. nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1000 (art. 17, comma 1, lettera b);
2. ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1000 (art. 17, comma 1, lettera b) non operanti da almeno 3 anni;
3. ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1000 non operanti da almeno 3 anni, che per effetto dell'ampliamento superano i 1000 mq.
4. nuove aperture ed ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie fino a 400 mq. per il settore alimentare e misto.

Per contro, l'indice non si applica alle seguenti fattispecie:

1. nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1000 (art. 17, comma 1, lettera a);
2. ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1000 nel limite dimensionale di 1000 mq (art. 17, comma 1, lettera a);
3. ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1000 che per effetto dell'ampliamento superano i 1000 mq, purchè operanti da almeno 3 anni.
4. ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1000 (art. 17, comma 1, lettera b) purchè operanti da almeno 3 anni;

Art. 5 - Norme procedurali

- 1) La domanda di autorizzazione deve essere redatta utilizzando i modelli predisposti dalla Regione del Veneto.
- 2) L'interessato deve dichiarare, fra l'altro, nell'istanza:
 - a. Il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 114/98 del richiedente o eventuale preposto
 - b. Settore o settori merceologici e la superficie di vendita
 - c. Ubicazione dell'esercizio e conformità urbanistica
 - d. La superficie di vendita dell'esercizio
 - e. Eventuali deroghe ai sensi dell'art. 14, comma 8 della L.R.
- 3) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a. Una planimetria dei locali in scala almeno 1:100 con le superfici di vendite e quelle previste a servizi, uffici, magazzini, depositi, ecc.
 - b. Estremi del titolo edilizio (concessione, agibilità o altro)
 - c. Fotocopia di un documento in corso di validità
 - d. Titolo disponibilità dei locali
 - e. Descrizione dell'area sotto l'aspetto urbanistico
 - f. Elaborati richiesti in ordine alla viabilità e al traffico allegato "A" DGR 569 del 25/02/2005 per superfici di vendita superiori a 1000 mq.
- 4) Ai sensi art. 14, comma 5, la domanda di autorizzazione comunale deve ritenersi accolta qualora entro 90 giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dello Sportello Unico (ove esista) o presso gli uffici competenti non venga comunicato il provvedimento adottato.
- 5) Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di ulteriore documentazione
- 6) Ai sensi dell'art. 14, comma 10, per le medie strutture di vendita il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato al possesso del corrispondente titolo edilizio, secondo il criterio di correlazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g), che ne costituisce condizione necessaria ma non sufficiente.
- 7) Comunicazione del titolare di inizio attività della media struttura.

Art. 6 – Comunicazioni

6.1 - Subingresso

Ai sensi dell'art. 10, comma 5 della L.R., il subentro a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o causa di morte negli esercizi che compongono il parco commerciale è assoggettato alla "dichiarazione di inizio attività" al comune competente per territorio secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi " e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, il subingresso degli esercizi di vicinato come individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera a), ove non inseriti in parchi commerciali, sono subordinati a previa "dichiarazione di inizio attività" da parte degli interessati al comune competente per territorio , effettuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 14, comma 11 della L.R., il subentro in una media struttura di vendita, a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atti tra vivi o per causa di morte, è assoggettato alla "dichiarazione di inizio attività" al comune competente per territorio secondo le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 7 agosto nr. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R., il subentro in una grande struttura di vendita a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, è assoggettato alla "dichiarazione di inizio attività" al comune competente per territorio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il soggetto interessato può iniziare l'attività decorsi 30 gg. dalla presentazione della "dichiarazione di inizio attività" e deve contestualmente darne comunicazione al comune; dalla presentazione di tale comunicazione, decorre il termine di 30 gg. per l'adozione dei provvedimenti inibitori da parte del comune, nel caso in cui venga accertata la mancanza del possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività commerciale. (rif. 2.61 circolare esplicativa)

6.2 – Cessazione, riduzione superficie di vendita, eliminazione settore merceologico

Per quanto concerne la fattispecie di cessazione, riduzione della superficie di vendita, eliminazione di settore merceologico, si applica la "comunicazione" al Comune competente.

Art. 7 – Priorità

Ai sensi art. 8, lettera f), per domande concorrenti si intendono quelle presentate lo stesso mese di calendario che concorrono per la medesima area e medesimo obiettivo di sviluppo.

Ai sensi art. 15, comma 3 della L.R., tra le domande concorrenti ,come sopra definite, relative all'apertura e all'ampliamento di medie strutture di vendita, hanno priorità quelle che soddisfano i seguenti criteri, in ordine decrescente:

a) ampliamenti ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D per medie strutture di vendita oggetto di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 32 della **legge regionale 29 novembre 2001, n. 35** “ Nuove norme sulla programmazione”;

b) ampliamenti ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D per medie strutture di vendita, sottoposte a strumentazione attuativa pubblica;

c) nuove aperture ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D per medie strutture di vendita oggetto di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 32 della **legge regionale 29 novembre 2001, n. 35** ;

d) nuove aperture ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D per medie strutture di vendita, sottoposte a strumentazione attuativa pubblica;

e) mutamento del settore merceologico senza ampliamento della superficie di vendita;

f) riutilizzo, anche parziale, di strutture industriali esistenti a specifica destinazione commerciale per medie strutture di vendita;

g) minor quantità di superficie richiesta;

h) ampliamento della superficie di vendita;

i) nuova apertura con contestuale rinuncia di media struttura di vendita esistente ed operante da almeno tre anni ;

j) richiesta con valutazione di impatto ambientale;

k) data di presentazione.

Art. 8- Centro commerciale

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. si definisce centro commerciale

1. una media o grande struttura di vendita provvista di spazi di servizio o infrastrutture comune gestiti unitariamente, costituita da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici.
2. Al fine di assicurare la gestione unitaria di spazi di servizio o infrastrutture comuni nonché il coordinamento dell'attività del centro commerciale nei confronti della pubblica amministrazione, ogni centro commerciale deve individuare un soggetto referente informandone Comune, Provincia e Regione.
3. Le autorizzazioni amministrative relative a singoli esercizi collocati all'interno di centri commerciali non possono essere trasferite al di fuori dei centri commerciali stessi.
4. I centri commerciali possono essere integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in deroga alla specifica programmazione comunale del settore. Tali esercizi non contribuiscono a formare la superficie massima di vendita dei centri commerciali di cui fanno parte e sono tenuti ad osservare gli orari dei centri stessi, ai sensi del comma 5 successivo.
5. Per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali.
6. Sono consentite deroghe al regime degli orari di cui al comma 5 per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande situati all'interno dei locali adiacenti e comunicanti a quelli ove si svolge l'attività di intrattenimento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h, purchè detti locali siano funzionali all'attività sopraccitata e dotati di accessi dall'esterno indipendenti e comuni all'attività di intrattenimento.

Art. 9 – Aggregazioni di esercizi commerciali, outlet ed esercizi di vicinato

9.1 – Aggregazione di esercizi commerciali

Ai sensi dell'articolo 14, comma 12 della L.R. nel caso di aggregazioni di esercizi commerciali, esclusi gli esercizi di vicinato, non rientranti in parchi commerciali, quando la somma delle loro superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l'intero traffico generato da tutto il complesso, le stesse devono essere separate da altre analoghe aggregazioni da una distanza non inferiore a 400 metri e devono essere dotate di infrastrutture, parcheggi e spazi di servizio propri e gestiti autonomamente. Per il calcolo della distanza, in assenza di un'indicazione della legge regionale, si adotta il criterio relativo al percorso più breve compreso fra gli ingressi ai fabbricati (punto 2.7.4 circolare esplicativa).

9.2 – Outlet

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R., gli outlet sono forme di vendita di prodotti non alimentari che consentono alle aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, di mettere e rimettere in circolo esclusivamente l'invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie. Sono costituiti prevalentemente da esercizi di vicinato che presentano un'immagine unitaria. Quando la somma delle superfici di vendita superi i limiti dimensionali massimi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), vanno rispettate le procedure previste per i centri commerciali di cui all'art. 9 e per i parchi commerciali di cui all'art. 10 attingendo agli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B; gli outlet devono avere una distanza tra loro, in linea d'aria, non inferiore a 100 chilometri.

9.3 –Esercizi di vicinato

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, il subingresso degli esercizi di vicinato come individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera a), ove non inseriti in parchi commerciali, sono subordinati a previa "dichiarazione di inizio attività" da parte degli interessati al comune competente per territorio, effettuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli esercizi di vicinato possono essere oggetto di ampliamento, accorpamento o concentrazione entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale.

Art. 10 – Norma finale ed entrata in vigore

Per quanto non previsto dalle presenti norme, valgono le disposizioni della L.R. e ai sensi dell'art. 41 della stessa L.R., per quanto non espressamente disciplinato dalla L.R., si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. in quanto compatibili.

Fatto salvo quanto disposto dal comma successivo, il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore ai sensi del vigente statuto comunale.

Le disposizioni urbanistiche in merito all'insediamento delle medie strutture di vendita di cui all'art.3 del presente regolamento, entrano in vigore ed acquistano efficacia con l'entrata in vigore della Variante parziale per l'adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di cui all'art. 38 della Legge regionale n. 15 del 13.08.2004.

